

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3097</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRA, BIANCHI FORTUNATO, SABATINI, CENGARLE, COLLEONI,  
BIAGGI NULLO, SINESIO, CAVALLARI NERINO, MENGOSZI, CARRA,  
GIRARDIN, MAROTTA VINCENZO, BIANCHI GERARDO**

*Presentata il 21 aprile 1966*

Validità dei periodi coperti dai contributi figurativi ai fini della pensione di anzianità prevista dalla legge 903 del 21 luglio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'istituzione della pensione di anzianità prevista dall'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, dovuta, a prescindere dall'età del richiedente, agli anni di effettiva contribuzione (35), il sistema pensionistico italiano ha fatto un indubbio passo in avanti.

Purtroppo nel varare la legge non si è tenuto conto di quei periodi nei quali, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, per motivi di forza maggiore quale il servizio militare, malattia, gravidanza e puerperio, sospensione lavoro, disoccupazione, non sono versati i contributi normali.

Ne viene di conseguenza che non essendo computati tali periodi al fine dei 35 anni di contribuzione, gli assicurati che hanno subito gli eventi di cui sopra, non possono beneficiare della pensione di anzianità alle stesse condizioni di chi non li ha subiti.

Il contrasto diventa tanto più grave per quei periodi che si riferiscono a servizio militare in periodo bellico, nei quali resta evidente che l'aver servito la patria in momenti particolarmente difficili e rischiosi diventa un motivo negativo nei confronti di quei lavoratori che sono stati invece esonerati dal servizio militare.

Per questa ragione si ritiene giusto che questi periodi siano computati ai fini della pensione di anzianità.

Tanto più che la legislazione vigente già riconosce il diritto al computo dei contributi

figurativi accreditati in tali periodi agli effetti del diritto della pensione e della sua determinazione per la pensione normale di vecchiaia, come la stessa legge 21 luglio 1965, n. 903, già riconosce il loro computo agli effetti dell'ammontare della pensione di anzianità.

Si tratta pertanto unicamente di estendere i benefici previsti dall'articolo 56 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e sue successive modificazioni e integrazioni (articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 10 della legge 26 aprile 1957, n. 818, articoli 7 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55), alle pensioni di anzianità.

Difatti l'articolo 56 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sancisce che sono computabili utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, i periodi di malattia, i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

L'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, estende tale beneficio ai periodi per i quali è corrisposta la indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, nonché ai periodi di degenza sanatoriale.

Gli articoli 10 e 12 della legge 26 aprile 1957, n. 818, confermano ancora la validità

dei periodi coperti da contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa.

L'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 prevede il computo dei contributi figurativi per i periodi di servizio militare dell'ultima guerra tenendo conto anche dei periodi di prigionia oltre il 15 ottobre 1946.

L'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 prevede il computo dei contributi figurativi per i periodi prestati in qualità di partigiano combattente, di militarizzato, di vilige del fuoco richiamato per servizio di guerra, di lavoro coatto o di cattività degli ex-internati civili in Germania e altre prestazioni.

Se logici motivi hanno quindi portato nel passato il legislatore ad affermare la validità dei contributi figurativi al fine del diritto e dell'ammontare della pensione per i periodi sopra citati, è chiaro che si è voluto riconoscere in questi periodi una carenza contributiva normale dovuta a fatti straordinari, non imputabili alla volontà dell'assicurato e che quindi non dovevano influire negativamente sulla sua pensione.

Per lo stesso motivo riteniamo giusto che i contributi figurativi siano ora computabili ai fini del diritto e dell'ammontare (cosa già questa riconosciuta) della pensione di anzianità.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

I periodi coperti dai contributi figurativi accreditati agli assicurati ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni e integrazioni, sono considerati utili agli effetti del diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903.